

Il socio lavoratore di cooperativa tra rapporto associativo e rapporto di lavoro

di [Ciro Abbondante](#), [Vincenza Salemme](#)

Pubblicato il 21 Novembre 2018

Nelle cooperative di produzione e lavoro, che nascono al fine di fornire occasioni di lavoro ai propri soci, lo scambio mutualistico è rappresentato dalla prestazione lavorativa in cambio della retribuzione, per cui il lavoro prestato dai soci lavoratori è sia lo strumento volto al perseguimento dell'oggetto, sia l'oggetto stesso. Invero quindi il vantaggio mutualistico non consiste nel produrre utile o ricchezza, bensì nella opportunità di ricerca e mantenimento del "posto di lavoro" per il socio lavoratore. Nonostante l'ampio intervento regolamentare relativamente alla disciplina applicabile alle cooperative ed ai soci lavoratori, non poche sono le controversie ed i dubbi che permangono per questa tipologia societaria

Il socio lavoratore di cooperativa

Nelle [cooperative](#) di produzione e lavoro, che nascono al fine di fornire occasioni di lavoro ai propri soci, lo **scambio mutualistico** è rappresentato dalla prestazione lavorativa in cambio della retribuzione, per cui il lavoro prestato dal socio lavoratore è sia lo strumento volto al perseguimento dell'oggetto, sia l'oggetto stesso.

Invero quindi il **vantaggio mutualistico** non consiste nel produrre utile o ricchezza, bensì nella opportunità di ricerca e mantenimento del "posto di lavoro" per il socio lavoratore.

Nonostante ci sia stato negli anni un ampio intervento regolamentare^[1] relativamente alla disciplina applicabile alle **cooperative** ed ai **soci lavoratori**, non poche sono le controversie ed i dubbi che permangono per questa tipologia societaria, nella quale rapporto associativo e rapporto di lavoro, in capo allo stesso soggetto, vanno ad intrecciarsi, influenzandosi vicendevolmente.

Il **socio lavoratore di cooperativa** stabilisce infatti al momento della propria adesione, o in epoca successiva alla stessa, anche un **rapporto di lavoro**, che si aggiunge al **rapporto di tipo associativo**,



e che può assumere qualsiasi **forma**, sia essa **subordinata o autonoma** (ad inclusione delle collaborazioni coordinate e continuative), con la sola eccezione delle prestazioni occasionali, intrinsecamente incompatibili con la natura continuativa del rapporto di tipo societario del socio con la cooperativa, stabilmente volto al perseguimento dell'oggetto e dello scopo mutualistico, rappresentato proprio dall'attività lavorativa.

Sebbene il rapporto di lavoro venga individuato dalla Legge quale "ulteriore" rispetto al rapporto associativo,[2] e quindi ulteriore rispetto al conferimento del capitale sociale e alla gestione dell'impresa attraverso la formazione degli organi sociali e delle scelte strategiche e organizzative, dando quasi valore residuale alla **prestazione lavorativa**, è in realtà attraverso quest'ultima che viene realizzato lo **scopo sociale della cooperativa**, ed è quindi solo grazie ad essa che viene data attuazione al contratto di società.

Nonostante l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato in capo ad un socio di cooperativa determini gli effetti di natura fiscale, previdenziale e giuridica comuni ad un lavoratore "dipendente", la condizione di specialità del socio lavoratore, fa sì che esso si differenzi dagli altri lavoratori subordinati per vari aspetti.

A tal proposito, di fondamentale importanza risulta il Regolamento interno, che deve definire tra l'altro la tipologia di rapporti che si intendono attuare con i soci lavoratori.

Il Regolamento Interno delle Cooperative

Le cooperative sono tenute ad adottare un apposito Regolamento, che disciplini la tipologia di rapporto di lavoro che si intende instaurare con i soci e non solo.

Il regolamento deve infatti avere un contenuto minimo, ovvero:

- Il richiamo ai contratti collettivi applicabili al rapporto di lavoro, indipendentemente dalla circostanza per cui la cooperativa sia o meno iscritta all'organizzazione firmataria del contratto e, ove non vi fosse contrattazione collettiva per il settore di riferimento, va fatto esplicito richiamo al

contratto di categoria affine;

- L

Abbonati per poter continuare a leggere questo articolo

Progettato e realizzato da professionisti, per i professionisti, ogni piano di abbonamento comprende:

- contenuti autorevoli, puntuali, chiari per aiutarti nel tuo lavoro di tutti i giorni
- videoconferenza, per aggiornarti e ottenere crediti formativi
- una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati
- due newsletter giornaliere

A partire da 15€ al mese

[Scegli il tuo abbonamento](#)